

SANPAOLO IMI S.P.A.

ESTRATTO DELLA CONVENZIONE TRA

**COMPAGNIA DI SAN PAOLO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
(di seguito "le Parti")**

Premesso che

1. Le Parti hanno stipulato in data 18 ottobre 2001 una Lettera di Intenti contenente le intese di massima tra loro intervenute in ordine all'integrazione del Gruppo Cardine nel Gruppo Sanpaolo IMI;
2. I patti di cui alla Lettera di Intenti sono stati iscritti nel Registro delle Imprese di Torino in data 2 novembre 2001 e pubblicati per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "La Stampa" in data 8 novembre 2001, ai sensi dell'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
3. Successivamente, in data 17 dicembre 2001, le stesse Parti hanno sottoscritto, con l'adesione di Ersel Finanziaria s.p.a., una Convenzione Operativa, con la quale esse:
 - a) hanno dato attuazione alla Lettera di Intenti e previsto la costituzione di una SGR, unitamente al partner tecnico individuato nella Ersel Finanziaria s.p.a.;
 - b) hanno stabilito le modalità operative della SGR in funzione del quadro normativo allora vigente;
 - c) hanno concordato la conversione delle azioni ordinarie da esse possedute, eccedenti nel complesso la misura del 15% del capitale di Sanpaolo IMI s.p.a. (di seguito "Sanpaolo IMI" o semplicemente la "Banca"), in azioni privilegiate, senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 153 del 1999;
4. La SGR, con la denominazione di Fondaco SGR è stata costituita in data 8 gennaio 2002 per atto a rogito notaio Morone di Torino ed è stata autorizzata all'esercizio della sua attività dalla Banca d'Italia con provvedimento del 17 marzo 2003 e le azioni di cui al precedente punto 3 sono state convertite in azioni privilegiate, giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria di Sanpaolo IMI, in data 5 marzo 2002;
5. L'integrazione del quadro normativo, che avrebbe dovuto consentire a Fondaco SGR di ricevere l'intestazione delle azioni possedute dalle Parti in Sanpaolo IMI ovvero, alternativamente, di ricevere in gestione individuale le azioni medesime non si è completata;
6. Le Parti si sono tuttavia ulteriormente confermate nel loro proposito di procedere con unità di intenti nell'esclusivo interesse della Banca partecipata e della tutela del loro investimento in essa, in funzione del migliore assolvimento delle loro finalità istituzionali;
7. In questo quadro e con questi intenti, esse Parti - in attesa del definitivo chiarimento del quadro normativo e comunque anche indipendentemente da esso - intendono ulteriormente rafforzare e presidiare il loro comune e condiviso sentire nella gestione delle rispettive partecipazioni nella Banca e nei rapporti con i terzi, relativamente alle materie ed alle vicende che riguardano la Banca medesima;
8. In relazione a tanto ed al fine di assicurare una equilibrata composizione del prossimo consiglio di amministrazione della Banca, che tenga conto degli interessi, in primo luogo, della Banca medesima e di tutti gli *stakeholders*, in conformità alla condizione di questa di società quotata e di rilievo internazionale, appare necessario, come da mandato affidato all'Ing. Renzo Giubergia, assumere contatti con altri soci maggiormente rappresentativi, in modo e con voce unitari;

Tutto Ciò Premesso

fra esse Parti si conviene e si stipula la presente Convenzione, denominata anche "Patto di unità di intenti".

1. Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Le Parti, nella ferma convinzione di operare nell'interesse della Banca e della tutela del relativo investimento di ciascuna, convinte che esse debbano focalizzare le loro comunicazioni o dichiarazioni esterne - comunque ad esse riferibili - esclusivamente intorno agli scopi istituzionali da esse perseguiti e ai temi con detti scopi connessi, convengono di astenersi dall'assumere pubblicamente posizioni individuali in ordine alla gestione, ai risultati conseguiti o attesi, ai progetti e in genere alle vicende della Banca e

convengono parimenti di astenersi dal rendere in qualunque sede pubblica o, per le sue caratteristiche, tale da consentire o rendere possibile la diffusione pubblica, dichiarazioni di carattere individuale, ancorché condivise dalle altre Parti o ragionevolmente coincidenti con la visione comune di esse Parti.

3. A tal fine esse Parti, allo scopo di raggiungere concordi vedute frutto della ricordata unità di intenti, si impegnano a esaminare e discutere preventivamente ed esclusivamente fra di loro, con il vincolo della riservatezza, i temi e le questioni di maggiore rilevanza attinenti le loro partecipazioni nella Banca o l'attività, i programmi e la condizione di questa, anche per quanto riguarda i rapporti con gli altri soci. Tale attività sarà svolta nell'ambito di un Comitato presieduto dall'Ing. Renzo Giubergia, cui parteciperà un esponente di ciascuna Fondazione, a ciò delegato in forza delle rispettive previsioni procedurali statutarie.

4. Le Parti conseguentemente, in coerenza con il mandato di consulenza già conferitogli prima d'ora, affidano in via esclusiva all'Ing. Renzo Giubergia oltre all'incarico di presiedere il Comitato di cui al precedente punto 3, il compito di:

a) svolgere opera di pacata mediazione, negli incontri e nelle riunioni del caso, volta a favorire il raggiungimento di comuni vedute e, quando occorra, di comuni decisioni in ordine alle vicende attinenti la Banca che richiedano l'intervento o anche solo l'attivazione dei principali azionisti della Banca;

b) esprimere all'esterno il loro comune sentire e le loro concordi decisioni, quali emergeranno dagli incontri e dalle riunioni di cui sopra, e intrattenere rapporti con gli altri soci rilevanti della Banca, riferendone ad esse Parti;

c) in particolare svolgere le attività sopra menzionate anche in previsione della formazione della lista degli eligendi alla carica di consigliere di amministrazione della Banca, da sottoporre a votazione in occasione della prossima assemblea ordinaria della Banca medesima, convocata ai sensi dell'art. 14 del suo statuto.

5. Le Parti si danno atto di aver concordato sulla necessità di apportare allo statuto della Banca una serie di modificazioni - preordinate ad assicurare un assetto di governo ordinato ed efficiente, idoneo a soddisfarne adeguatamente le esigenze operative e ad assicurarne una gestione sana e prudente della Banca stessa, capace di favorirne la crescita e l'ulteriore sviluppo, nell'interesse dell'azienda e dei suoi azionisti - ed in tal senso, in occasione della formazione e della diffusione della lista di cui al punto precedente, fin da ora dichiarano che chiederanno al consiglio di amministrazione che sarà eletto di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci, alla prima occasione utile, le modifiche di cui si tratta, quali risultano dal testo allegato al presente accordo.

6. Le Parti concordano infine che esse si informeranno reciprocamente ed in via preventiva della eventuale loro intenzione di cedere parte delle azioni privilegiate di cui al punto 3 delle premesse, senza peraltro che tale eventuale cessione sia in alcun modo condizionata al consenso delle altre Parti.

7. La durata di questa Convenzione è convenuta in tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione. La durata dell'incarico all'Ing. Giubergia avrà pari durata, ma sarà rinunziabile. Pertanto nel caso in cui quest'ultimo, dopo che si sarà tenuta l'assemblea straordinaria prevista dal punto 5, intendesse rinunziare all'incarico o non fosse in grado di attendervi per qualsiasi ragione, le Parti provvederanno alla sua sostituzione con decisione unanime.

8. Questa Convenzione supera ogni altra precedente intesa, ed è la sola a regolare i rapporti fra le Parti, che qui confermano solennemente lo spirito di pari dignità e di esclusiva tutela dell'interesse della Banca che ha finora animato con reciproca soddisfazione, e in futuro ancora animerà, le loro relazioni.

9. Il presente Patto di unità di intenti viene sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti, a ciò debitamente facoltizzati in forza dei rispettivi Statuti, nonché - per accettazione - dall'Ingegnere Renzo Giubergia che le Parti esonerano da ogni responsabilità in ordine allo svolgimento del mandato qui conferitogli, confermandosi che egli non è tenuto verso le Parti ad alcun obbligo di risultato.

Allegati:

Bozza modificazioni statutarie SANPAOLO IMI S.p.A., attualmente all'esame della Banca d'Italia, che contengono la previsione, fra l'altro, della carica di direttore generale e dei relativi poteri.

* * *

La presente convenzione, come indicato al punto 8 del testo "supera ogni altra precedente intesa, ed è la sola a regolare i rapporti fra le Parti".

Ai sensi dell'art. 128 del Regolamento Consob n. 11971/99 si comunica pertanto lo scioglimento, a far data dal 19 aprile 2004, delle intese contenute nella "Lettera d'intenti" stipulata in data 18 ottobre 2001 da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino in data 2 novembre 2001 e pubblicata per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "La Stampa" in data 8 novembre 2001.

25 aprile 2004.
